

Codice A1815A

D.D. 27 aprile 2016, n. 955

L.R. 9.8.1989, n. 45. Richiedente: SUAP Comune di Masserano. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico "Ditta Ricerche Minerarie SRL richiesta proroga coltivazione della miniera denominata Masserano San Rocco" in Comune di Masserano (BI).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la la Società RM – Ricerche Minerarie s.r.l, con sede a Lozzolo (VC), in Via Virauda n.2 ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, in comune di Masserano (BI), in loc. frazioni Mongrandi e Campalveno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, contenute nel verbale di istruttoria forestale e nel verbale di istruttoria geologico redatti rispettivamente in data 17/12/2015 e in data 18/04/2016:

Sotto il profilo geologico si prescrive quanto segue:

1. i fronti di scavo dovranno avere un'inclinazione tale da garantire la stabilità anche a lungo termine e comunque non superare i 32° previsti dal progetto; qualora se ne presenti la necessità, dovranno essere effettuati adeguati interventi di scoronamento, risagomatura e protezione dell'erosione, nonché previsto l'inerbimento delle superfici denudate dagli sbancamenti;
2. il materiale di risulta proveniente dalla coltivazione, dovrà essere depositato in idoneo sito, onde evitare fenomeni di dissesto al contesto circostante nel rispetto della normativa vigente;
3. nelle operazioni di ritombamento dei vuoti generati dall'attività estrattiva con rifiuti di estrazione e provenienti dall'esterno, la stesura dei materiali di riporto dovrà avvenire per livelli successivi di spessore limitato, seguita da adeguata compattazione del materiale deposto in modo da consentire la formazione di un piano finale stabile e non cedevole nel tempo. Dovrà essere curata con attenzione la regimazione delle acque meteoriche e, in particolare, evitata la formazione di avvallamenti e controtendenze che possano causare la formazione di ristagni. A fine conferimento dei rifiuti si dovrà procedere alla copertura superficiale con terreno agricolo per uno spessore compreso tra 40-60 cm;
4. in accordo a quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs 624/1996, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti di scavo, secondo i disposti al D.M. 14.01.2008. Tale relazione dovrà essere realizzata sulla base di un adeguato aggiornamento del rilievo geologico del sito estrattivo. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche geotecniche differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale e che comportino condizioni di stabilità globali e locali non congrue con quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti di scavo, attraverso apposita variante del piano di coltivazione, al fine di garantire le condizioni di stabilità previste dalla normativa vigente;
5. dovrà essere previsto il tempestivo rinverdimento delle superfici riprofilate, mediante tecniche che consentano un rapido e duraturo attecchimento e previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea arbustiva;
6. tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione

dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali o, qualora ciò non sia possibile, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazione all'equilibrio idrogeologico locale.

Sotto il profilo forestale si prescrive quanto segue:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
3. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
4. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
5. al fine di salvaguardare le piantine dei rimboschimenti dal brucamento degli Ungulati dovranno essere impiegate protezioni individuali (manicotti tipo shelter);
6. il periodo di risarcimento delle fallanze andrà protratto fino a 6 anni dal termine degli interventi in progetto;
7. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;
8. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
9. si ribadisce la necessità di un continuo monitoraggio, finalizzato all'individuazione e alla pronta risoluzione di eventuali problematiche di instabilità, da attuarsi fin dalle fasi preparatorie all'attività estrattiva.

Dovranno essere comunicate al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; **alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.**

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, i titolari dell'autorizzazione sono tenuti al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 7.834,00 relativi a una trasformazione del suolo su ha 3,917;

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale;*
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516,

indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale.

Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 e dell'art. 4 comma 1 e 2 della L.r. 2/09 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. 10.2.2009 n. 4 è stato presentato un progetto di compensazione della superficie forestale trasformata e di mitigazione degli impatti sul paesaggio, che risulta adeguato dal punto di vista selvicolturale. In ogni caso si rimanda all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata) la definitiva approvazione del suddetto progetto di compensazione.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli